

Principali riferimenti normativi

- **“Legge Basevi”** (D.Lgs.CPS 14/12/47 n° 1577)
 - Capo I - Vigilanza e ispezioni (1 - 12)
 - Capo II - Registri prefettizi e schedario gen. (13 - 16)
 - Capo III - Commissioni (17 - 21)
 - Capo IV - ***Disposizioni generali e varie (22 - 29)***
 - n° minimo soci, requisiti soci, limiti azionari, requisiti mutualistici, consorzi tra cooperative
- **L. 8/11/91 n° 381** (Disciplina cooperative sociali)

segue

- **L. 31/01/92 n° 59** (Nuove norme sulle cooperative)
 - nuove tipologie di soci (sovventori, apc), Fondi mutualistici, vigilanza
- **L. 07/08/97 n° 266** (Piccola società cooperativa)
 - art. 21: istituzione e disciplina piccola cooperative
- **L. 03/04/01 n° 142** (Socio lavoratore)

segue

- **L. 03/10/01 n° 366** (Riforma del diritto societario)
 - nuova disciplina della società cooperativa
 - riformulazione degli artt. del Codice Civile
 - introduzione di rilevanti novità
- **D.I. 02/08/02 n° 220**
 - Vigilanza sugli enti cooperativi

La funzione sociale della cooperative

- Principio sancito dall'art. 45 Costituzione
- Sposato dalla riforma del diritto societario
- Perseguita attraverso tre requisiti:
 - lo scopo mutualistico della cooperative
 - assenza di fine speculativo
 - organizzazione democratica della coop



Tutto ciò legittima il riconoscimento di agevolazioni

La mutualità

- Nuovo art. 2511 cc:
 - “Le cooperative sono società...con scopo mutualistico”
- Relazione accompagnamento al vecchio CC:
 - fornire beni o servizi o lavoro, direttamente ai soci, a condizioni più vantaggiose di quelle del mercato
 - mancanza di elementi cogenti sul piano normativo
 - difficile identificazione di un “diritto” per il socio
 - materia demandata all’autonomia statutaria interna
- nuovo art. 2516 cc:
 - principio di parità di trattamento nello scambio mutualistico

Lo scambio mutualistico

- Diverse modalità in relazione al rapporto mutualistico instaurato col contratto di società:
 - **cooperative di lavoro:** il rapporto mutualistico consiste nella prestazione lavorativa del socio
 - **cooperative di consumo (o utenza):** il socio acquista dalla cooperative beni o servizi
 - **cooperative consortili:** i soci sono imprenditori che gestiscono insieme una o più fasi dell'impresa mediante prestazione o conferimento

segue

- Rapporto mutualistico in relazione al rapporto associativo: problematica del socio lavoratore nella cooperative di lavoro
 - La legge 142/01
 - Adeguamenti statutari e regolamentari

segue

- Rapporto tra scopo mutualistico ed oggetto sociale:
 - ***lo stesso scopo mutualistico si attua con differenti oggetti sociali:*** la cooperative di lavoro che opera nei trasporti o nella produzione di beni
 - ***lo stesso oggetto sociale può comportare diversi scopi mutualistici:*** attività di trasporto fatta da soci lavoratori subordinati o da imprenditori del settore

La mutualità esterna

- La cooperativa come impresa sociale anche verso l'esterno:
 - collaborazione tra cooperative (Associazioni, gruppi, ecc.)
 - rapporto cooperative/collettività (assistenza, solidarietà, sviluppo locale, ecc.)
 - accumulazione indivisibile (a tutela della mutualità di generazioni future)
 - la disciplina dei Fondi mutualistici nella L.59/92

Il concetto di mutualità prevalente

(nuovi articoli 2512-2514 c.c.)

- Nuova previsione della riforma del diritto societario:
 - necessità di distinguere tra cooperazione “costituzionalmente riconosciuta” e non
 - necessità di una “**opzione statutaria**” (clausole di non lucratività) ed una “**opzione gestionale**” (prevalenza dell’attività con soci)
 - opzione gestionale legata allo scambio mutualistico

Definizione di prevalenza (criterio gestionale)

- Ricollegandosi alle tipologie di scambio mutualistico:
 - attività prevalente a favore di soci (cooperative consumo/utenza)
 - prestazione lavorativa in prevalenza da soci (cooperative di lavoro)
 - apporti di beni e servizi in prevalenza da soci (cooperative lavoro e consorzi)

Criteri di prevalenza

- Ricavi delle vendite verso soci > 50% del totale ricavi vendite (voce A1 bilancio)
- costo del lavoro dei soci > 50% totale costo lavoro (voce B9 bilancio)
- costo dei beni o servizi acquisiti da soci > 50% costo per servizi o acquisto materie (voci B7 e B6 bilancio)
- solo per cooperative agricole: prodotti conferiti > 50% valore tot prodotti

Valori documentati contabilmente dagli amministratori e sindaci nella nota integrativa

Requisiti di prevalenza (criterio statutario)

- ***distribuzione di dividendi limitata*** al tasso max previsto per il prestito sociale (tbpf + 2,5%)
- ***remunerazione degli strumenti finanziari*** per soci cooperatori non superiore ai dividendi + 2 punti (tbpf + 2,5% + 2%)
- ***divieto di distribuzione delle riserve*** tra soci cooperatori
- ***devoluzione del patrimonio residuo***, in caso di scioglimento, ai fondi mutualistici

“Attestazioni” della mutualità

- **Art. 2513 c.c.:** dimostrazione contabile dei criteri di mutualità prevalente
- **Art. 2545 c.c.:** indicazione, nella relazione annuale degli amministratori e sindaci, dei criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico
- Istituzione di un albo delle cooperative prevalenti

Le cooperative “diverse”

- Non si rispettano i parametri di prevalenza
- non sono previste le clausole di mutualità
- possono trasformarsi in altri tipi societari (con devoluzione del patrimonio fatto salvo capitale e dividendi maturati)
- anche le cooperative diverse hanno funzione “sociale”
- godranno di agevolazioni limitate
- dovranno comunque mantenere caratteristici elementi funzionali (voto procapite, porta aperta, ristorni, ecc.)

Perdita successiva dei requisiti

- Se per due esercizi consecutivi non si rispettano le condizioni di prevalenza
- se si modificano le condizioni statutarie

La cooperativa diventa “diversa”; gli amministratori dovranno determinare e far certificare l’attivo corrispondente alle riserve indivisibili; tale attivo rimane “congelato” fino a scioglimento o trasformazione e dovrà essere devoluto

Deroga (Art. 2520 c.c.)

- In deroga al principio di prevalenza viene fatta salva la cooperazione regolamentata da leggi speciali rivolta a fornire beni e servizi a particolari categorie anche di non soci (ad es. cooperativa sociali)

L'autonomia statutaria

- La riforma ha notevolmente ampliato l'autonomia della cooperativa. L'atto costitutivo e lo statuto devono disciplinare:
 - **art. 2531:**
 - regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica
 - eventuale attività con terzi (in relazione ai limiti di prevalenza)
 - rapporti tra società e soci tramite regolamento
 - **art. 2526:**
 - emissione di strumenti finanziari con disciplina dei diritti di amministrazione e patrimoniali
 - **art. 2527:**
 - requisiti per ammissione soci (in relazione allo scopo mutualistico ad all'attività svolta) e creazione di categorie speciali di soci operatori

segue

- **art. 2538:**
 - limitazioni, attribuzioni, modalità di esercizio dei diritti di voto
- **art. 2540:**
 - assemblee separate
- **art. 2542:**
 - limiti al cumulo e rieleggibilità amministratori
 - scelta amministratori in particolari categorie di soci o attribuzione a Stato o enti pubblici
- **art. 2543:**
 - attribuzione diritto di voto per elezione organo controllo

segue

- **art. 2545 quinquies C.C.:**
 - modalità e percentuale dividendi
 - autorizzazione ad assegnare riserve divisibili
- **art. 2545 sexies C.C.:**
 - criteri di ripartizione dei ristorni proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici

Cooperative “spa” o “srl”

- Nuovo art. 2519 C.C.
 - Per quanto non previsto nel titolo VI, si applicano le disposizioni delle spa
 - Tuttavia, se n° soci cooperatori <20 ovvero tot attivo di stato patrimoniale <1ml €, si può applicare la normativa delle srl

La “porta aperta”

- Art. 2524 c.c.: il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito; ne consegue che:
 - l’ammissione di nuovi soci non comporta una modifica statutaria (a meno di espressa volontà dei soci)
 - l’ammissione di nuovi soci è fatta con deliberazione degli amministratori che li iscrivono a libro soci

● ● ● Tipologie di soci: i *soci cooperatori*

- Requisiti previsti dallo statuto in coerenza con lo scopo mutualistico e l'attività svolta
- La partecipazione è rappresentata da quote o azioni:
 - valore min 25€
 - valore max 500€
 - valore max partecipazione 100.000€ o 2% capitale per cooperativa con più di 500 soci
 - limiti non applicabili a conferimenti in natura, quote generate da distribuzione di utili o ristorni, soci finanziatori

segue

- Sono soggetti alle limitazioni mutualistiche in termini di:
 - remunerazione di strumenti finanziari loro concessi
 - divieto di distribuzione di riserve

Tipologie di soci: i *soci finanziatori*

- La riforma estende alle cooperative la possibilità di emissione di strumenti finanziari partecipativi delle spa ed srl
- Viene identificata una definizione generica di “**azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi**” lasciando all’autonomia statutaria la specificazione degli stessi
- Vengono assorbite dalla nuova normativa le precedenti ipotesi di strumenti “tipici” (sovventori, apc)

Tipologie di strumenti finanziari

- SF con diritti patrimoniali e amministrativi senza diritto di voto o diritto limitato a specifici argomenti (2346 c6 e 2351 c5)
- SF con diritti diversi in merito all'incidenza delle perdite (2348 c2)
- SF a favore dei prestatori di lavoro con diritti patrimoniali e amministrativi senza diritto di voto o diritto limitato a specifici argomenti (2349 c2 e 2351c5)
- SF con diritti patrimoniali correlati ai risultati di un settore aziendale (2350 c2)
- SF collegati a patrimoni destinati a specifico affare (2447 ter e)

segue

-
-
-
- Principio di “compatibilità”: garantire che i soci finanziatori non snaturino l’indole mutualistica della cooperativa:
 - il privilegio nel riparto di utili o rimborso del capitale non si estende alle riserve indivisibili
 - limite di assegnazione dei diritti di voto (non > 1/3 dei voti presenti)
 - limite al diritto di eleggere amministratori e organo di controllo (non > 1/3)
 - disciplina del recesso per le spa e non cooperativa

segue

- I soci cooperatori possono detenere SF
- i soci finanziatori non sono soggetti (nelle cooperative prevalenti) a:
 - limiti valore quote
 - limiti remunerazione
 - limiti distribuzione riserve divisibili
- limiti di emissione SF per cooperative a “srl”:
 - privi di diritti amministrativi
 - solo a investitori qualificati

Le precedenti tipologie della Legge 59/92

– Sovventori:

- max 5 voti a testa
- max 1/3 voti totali della cooperative
- possibile maggiorazione dividendi (2% per statuto)
- possibile privilegio nella ripartizione perdite
- rivalutazione gratuita del capitale
- liberamente trasferibili

segue

- Azionisti di partecipazione cooperativa (Apc)
 - esclusione diritto di voto (può esistere però una assemblea speciale)
 - dividendo maggiorato del 2%
 - privilegio nella ripartizione delle perdite
 - prelazione nel rimborso in caso di scioglimento
 - quantità max pari al valore del patrimonio netto
 - rivalutazione non prevista per legge ma sicuramente applicabile
 - liberamente trasferibili
 - opzione ai soci e dipendenti per almeno il 50%

Le vicende del rapporto sociale

- Numero dei soci iniziale:
 - almeno 9; almeno 3 per cooperative a “srl” con soci persone fisiche
 - necessità di ristabilire entro un anno in caso di uscita di soci; altrimenti scioglimento
- Ammissione dei soci:
 - deliberazione del consiglio
 - deliberazione dell’assemblea per le domande rigettate
 - versamento eventuale sovrapprezzo

segue

- **Trasferimento quota:**
 - permane la clausola di gradimento del consiglio che deve rispondere entro 60 gg (silenzio assenso)
 - in caso di rifiuto, possibile il ricorso al tribunale
 - possibile esclusione statutaria, nel qual caso si ha recesso ma solo dopo almeno 2 anni

segue

- Recesso:

- previsto per legge o per statuto
- effetto dalla comunicazione di accoglimento per il rapporto sociale (diritti amministrativi)
- effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso o successivo (se presentato oltre il terzo mese) per il rapporto mutualistico (diritti patrimoniali)

segue

- Liquidazione quota:
 - sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la necessità
 - le modalità sono previste dallo statuto (per es. imputazione delle perdite a categorie di soci, compensazioni di partite tra coop e socio uscente, ecc.)
 - pagamento entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio o dilazione 5 anni per capitale generato con imputazione di riserve o ristorni

segue

- La partecipazione del socio cooperatore è personale. Essa poggia su requisiti soggettivi imprescindibili e partecipazione diretta all'attività. Per tale ragione il creditore del socio cooperatore non può agire sulla sua quota finché dura la società

L'assemblea

- Principio del voto per testa per soci cooperatori
- Deroghe:
 - soci cooperatori persone giuridiche: max 5 voti
 - consorzi: max 1/3 voti presenti
- Definizione statutaria delle maggioranze
- Rappresentanza in assemblea: max 10 voti
- Possibili assemblee separate (obbligatorie per cooperative con n° soci > 3000)
- Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari può deliberare su tematiche loro riguardanti

Responsabilità dei soci

- Superamento della precedente previsione di responsabilità illimitata o limitata (ex art. 2513 C.C. e 2541 C.C.)
- Previsione della sola responsabilità limitata (nuovo art. 2518 C.C.)

Diritti dei soci

- Nelle cooperative “spa” i soci, quando richiesto da almeno $1/10$ ($1/20$ per cooperative con più di 3000 soci), hanno diritto di esaminare il libro del CDa e CE
- l'esame è svolto da un rappresentante eventualmente con l'assistenza di un professionista

Le riserve delle cooperative

- Contemporanea previsione di riserve indivisibili e divisibili anche in cooperative prevalenti
 - novità rilevante rispetto alla precedente normativa
 - conferma del regime totalitario per i soci cooperatori (requisito di prevalenza)
 - necessità di prevedere riserve distribuibili in relazione alla esistenza di strumenti finanziari da remunerare (soci finanziatori)

segue

- **La tutela delle riserve indivisibili:**
 - condizione di prevalenza per soci cooperatori
 - non vengono toccate dai privilegi connessi a diritti patrimoniali degli strumenti finanziari
 - identificazione dell'attivo corrispondente a riserve indivisibili in caso di perdita della prevalenza
 - devoluzione delle riserve indivisibili in caso di trasformazione

segue

- Riferimenti normativi sulla indivisibilità:
 - legge Basevi, art. 26
 - dpr 601/73, art. 14
 - legge 904/77, art. 12
 - nuovo codice civile, art. 2545-*ter*

Sarà lo statuto a recepire il regime di indivisibilità, come richiesto dalle leggi stesse

segue

- Utilizzo delle riserve indivisibili:
 - solo per copertura perdite, dopo le altre riserve disponibili
 - non è stata confermata la previsione di cui alla L.28/99 secondo cui non era possibile distribuire dividendi fino alla ricostituzione delle riserve utilizzate

Le riserve divisibili

- Distribuibili solo se rapporto PN/debiti $> \frac{1}{4}$
- Distribuibili come:
 - Dividendi
 - Emissione di strumenti finanziari
 - Aumento proporzionale delle quote o emissione di nuove azioni nel limite del 20%

La destinazione degli utili

- Accorpamento nel codice civile di tutta la disciplina
- Distinzione tra cooperative prevalenti e non
- Disciplina esplicita del ristorno (che finora era ricavata da sporadici e separati interventi)
- Deve tenere conto dei nuovi strumenti finanziari

segue

- Distinte funzioni di remunerazione:
 - scambio mutualistico: ristorno
 - interesse lucrativo: dividendo a tutte categorie di soci (soprattutto finanziatori)
 - consolidamento patrimoniale della coop: riserve, soprattutto indivisibili
 - mutualità esterna: conferma contributo a fondi mutualistici

segue

- Il codice prevede due destinazioni obbligatorie:
 - riserva legale
 - contributo a fondi mutualistici
- Per il resto, lascia tutto in mano all'autonomia statutaria della cooperative

Tipologie di distribuzione

- Riserva legale:
 - alimentata almeno dal 30% degli utili netti annuali, indipendentemente dal suo ammontare
 - rientra nel regime di indivisibilità per tutto il suo ammontare (la norma parla di “almeno”)
 - rappresenta un accantonamento “esente” fiscalmente anche per coop diverse (cfr dl. 63/02 che prevede la validità della l. 904)

segue

- Contributo a fondi mutualistici:
 - adempimento introdotto dalla L.59/92
 - dovuto da tutte le tipologie di cooperative
 - adempimento obbligatorio civilisticamente e fiscalmente
 - rimando alla legge della misura e modalità del contributo
 - disciplina dettagliata con circolari del Ministero delle Attività Produttive (ex Min. Lavoro)

Il ristorno

- Disciplina storicamente incompleta
- Necessità di raccordo tra diversi interventi normativi:
 - Il **r.d. n° 278/1911** (cooperative e consorzi ammessi a pubblici appalti)
 - Il **d.p.r. 601/73** art. 11 e 12 (trattamento fiscale)
 - La **L. 142/2001** (ristorno come retribuzione integrativa)
 - Il **d.l. 63/2002** (convertito in L. 112/2002) (trattamento fiscale)

segue

- Nuovo art. 2545 sexies C.C.:
 - Beneficio parametrato allo scambio mutualistico
 - Riferimento alla sola attività con soci
 - Differenti tipologie di erogazione:
 - Classica: monetaria
 - Aumento delle quote o nuove azioni
 - Emissione strumenti finanziari

segue

- Non esiste un diritto del socio al ristorno
- Ha come presupposto l'esistenza di un utile di esercizio
- E' distribuibile l'utile corrispondente all'avanzo generato da attività con soci
- Può rappresentare un costo del bilancio (o un minor ricavo)
- Viene proposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea
- Viene "tutelato" fiscalmente

segue

- Forme tecniche:
 - Integrazione salariale (cooperative di lavoro)
 - Restituzione del prezzo pagato (cooperative di consumo)
 - Integrazione dei conferimenti (cooperativo di conferimento)

segue

- Limitazioni al ristorno: previste solo per cooperative di lavoro con la Legge 142. Nella definizione di trattamento economico del lavoratore (art. 3) viene prevista la possibilità, in sede di approvazione di bilancio, di riconoscere un ristorno massimo del 30% dei salari correnti mediante:
 - integrazione delle retribuzioni medesime
 - aumento gratuito del capitale
 - distribuzione gratuita di apc
- Si ha un superamento della soglia del 20% di cui all'art. 47 del TUIR;

Altre forme di distribuzione utili

- Dividendi:
 - Deliberati dall'assemblea nel rispetto dei limiti mutualistici (TBPF+2,5%) per i soci operatori
 - Libera definizione per i soci finanziatori
 - Distribuibili solo se PN/debiti > $\frac{1}{4}$
- Rivalutazione della quota:
 - In base all'art. 7 della L. 59/92 nei limiti della variazione istat del periodo

Il prestito sociale

- Forma di raccolta dai soci differente dal capitale di rischio: debito, non patrimonio netto
- Sottoposto a normativa fiscale e bancaria:
 - art. 13 dpr 601/73; dl 63/02 c. 3
 - dlgs 385/93 (TUB)
 - deliberazioni CICR



segue

- Limitazioni previste:
 - limiti max di raccolta
 - 53.944.828 per tutte cooperative
 - 107.889.657 per pl, agricole e abitazione
 - se fruttifero:
 - tasso max applicabile (tbpf + 2.5%)
 - vietata raccolta a vista (rimborso < 24 ore)
 - vietato collegamento con mezzi di pagamento (es. il socio emette assegni)
 - prestito max: 3 volte il patrimonio (elevabile a 5 se presenti garanzie reali)

Trasformazione

- Possibilità di trasformazione della cooperative non prevalente in altre forma di società
- quorum: >50% soci; >2/3 soci (cooperative inferiore a 50 soci); >2/3 presenti e almeno 20% presenti (cooperative superiore a 10.000 soci)
- devoluzione valore effettivo del patrimonio dedotto il capitale ed i dividendi maturati, attestato con relazione giurata
- anche le riserve divisibili vanno devolute (in realtà si potrebbe aggirare la norma mediante deliberazione precedente di aumento capitale o dividendi con le riserve divisibili)

Il Bilancio

- Le cooperative si adeguano alla disciplina di bilancio delle spa
- trattamento contabile delle peculiarità delle cooperative:
 - il patrimonio netto
 - i ristorni
 - lo scambio mutualistico
 - il prestito sociale
 - il principio di prevalenza

segue

- Il bilancio rispecchia in modo evidente le differenti tipologie di scambio mutualistico:
 - bilancio della cooperative di consumo
 - bilancio della cooperative di lavoro
 - bilancio della cooperative agricola
 - bilancio della BCC

Il patrimonio netto

- I) Capitale sociale
 - capitale ordinario (remunerazione limitata)
 - di cui detenuto da categorie speciali (art. 2527 3° comma)
 - strumenti finanziari partecipativi non privilegiati:
 - detenuti da soci cooperatori (remunerazione limitata)
 - detenuti da soci finanziatori
 - strumenti finanziari partecipativi privilegiati:
 - detenuti da soci cooperatori (remunerazione limitata)
 - detenuti da soci finanziatori
 - strumenti finanziari partecipativi assegnati ai lavoratori

segue

- II) riserva da sovrapprezzo azioni
- III) riserva rivalutazione
- IV) riserva legale (30% utili, illimitata)
- V) riserve statutarie (indivisibili)
- VI) riserva azioni proprie in portafoglio
- VII) altre riserve
 - riserve divisibili (per cmp solo tra soci finanziatori)

segue

- Nuova normativa fiscale sulla esenzione degli utili accantonati a riserva indivisibile:
 - viene limitato il quantum alla riserva legale + il 39% degli utili residui (dopo il 3% a FM)
 - il limite non riguarda le coop sociali
- prevedibili effetti sulla “errata” abitudine di fare “pre-accantonamenti”

Rappresentazione scambio mutualistico

- Cooperativa di lavoro:
 - costo del lavoro, con distinzione tra soci e non soci
 - integrazioni salariali come voce di costo con le limitazioni previste
 - in caso di cooperative sociali: identificazione dei soggetti svantaggiati avviati al lavoro

segue

- Cooperativa di consumo:
 - fatturato della cooperativa distinto tra soci e non soci
 - indicazione degli sconti ricevuti da soci
 - deliberazione di restituzione di parte del prezzo pagato
 - rilevanza del prestito sociale

segue

- Cooperative agricole:
 - acquisizione della materia prima distinto tra soci e non soci
 - particolare criterio di valorizzazione dei conferimenti a fine anno
 - gestione degli acconti



I ristorni

- Trattamento permesso:
 - componente di conto economico:
 - costo
 - minor ricavo
- Trattamento suggerito:
 - forma di distribuzione dell'utile
 - rappresentazione nel bilancio dell'esercizio successivo in base alle forme scelte:
 - diminuzione di cassa
 - aumento del capitale
 - aumento riserve per emissione SF

La vigilanza su enti cooperativi

- Disciplina base nel d.l. 220 del 2/8/02:
 - revisioni ordinarie
 - ispezioni straordinarie
 - certificazione dei bilanci
 - collegio sindacale

Revisioni ordinarie

- Eseguite dal Min.Att.Prod., per cooperative aderenti ad Associazioni, dalle Associazioni
- Oggetto della revisione:
 - fornire suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e la democrazia interna
 - accertare la natura mutualistica dell'ente verificando la partecipazione dei soci, lo scambio mutualistico, l'assenza di scopo di lucro e la legittimazione ai benefici
 - verifica della consistenza patrimoniale
 - verifica del regolamento interno (l. 142/01)
- Cadenza almeno biennale
- Rilascio del certificato di revisione

Ispezioni straordinarie

- **Tipologie:**
 - accertamenti programmati a campione
 - approfondimento di revisioni ordinarie
 - esigenze diverse
- **Oggetto:**
 - rispetto legge, statuto, regolamento
 - requisiti mutualistici
 - regolare funzionamento amministrativo
 - consistenza patrimoniale
 - rapporti con i soci

Certificazione di bilancio

- Obbligo per cooperative con (in alternativa):
 - valore produzione > 60ml €
 - riserve indivisibili > 4ml €
 - prestiti o conferimenti di soci > 2ml €
- Ad opera di società di revisione in possesso dei requisiti di cui alla L. 59 (esistono apposite convenzioni con le Associazioni)
- Se non attuata, possibile commissariamento della cooperative

La dichiarazione sostitutiva

- In mancanza del certificato di revisione, per attestare il possesso dei requisiti mutualistici
- Si tratta di una autocertificazione fatta dal Presidente della cooperativa, asseverata dal Presidente del collegio sindacale o, se non è iscritto nel r.r.c. o non è previsto il collegio, da un revisore contabile esterno
- Contiene:
 - iscrizione registro prefettizio
 - ricevuta versamento 3% a FM
 - n° soci iscritti nel libro
 - indicazione delle agevolazioni richieste